AUMENTO DEL FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE NAZIONALE IDROCARBURI

Art. 1

E' autorizzata la spesa di lire 125 miliardi da conferire nel fondo di dotazione dell'ENI, istituito con legge 10 febbraio 1953, n. 136.

Versione in vigore dal 14 ottobre 1964, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Aumento del fondo di dotazione dell'Ente Nazionale Idrocarburi
Estremi	Legge 19 settembre 1964, n. 789
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 settembre 1964

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/aumento-del-fondo-di-dotazione-dell-ente-nazionale-idrocarburi-1964/art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it